

**COMUNE DI CANDELA**  
**PROVINCIA DI FOGGIA**



**UFFICIO TECNICO**

Prot. n. 9334/2002 - 640/03

Data 20/01/2003

**CONCESSIONE EDILIZIA N. 03**  
**(VOLTURA)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Vista la Concessione edilizia n. 16 del 17/10/2002 rilasciata alla **EDISON S.p.A.** con sede in Milano Foro Buonaparte 31 Cod. Fisc. e P. Iva 03594220158, rappresentata dall'Ing. Cavazzana Bruno, nato a Piacenza D'Adige (PD) il 23/06/1943 e residente in Brescia alla Via Trainini, 50 C.F. CVZ BRN 43H23 G534K, per l'esecuzione dei lavori di **Costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica** ubicato in agro di Candela alla C/da Correa Tufarelle sull'area di Ha 6.00.00 identificata al N.C.T. al foglio 1 mappa. le n. 120 e porzione della 35;

Richiamate tutte le prescrizioni espressamente contenute e riportate nel:

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 7013 del 30/03/2002, assunto al prot. n. 2375 del 28/03/2002, di pronuncia di compatibilita' ambientale del progetto per la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato da ubicare nel Comune di Candela da parte della Edison S.p.A.;
- Decreto del Ministero delle Attivita' Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C2 - Mercato elettrico - n. 010/2002 del 27/06/2002, assunto al prot. n. 5217 del 09/07/2002, di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato da ubicare nel Comune di Candela da parte della Edison S.p.A. di cui al progetto di che trattasi;
- Nell'accordo di programma stipulato, tra Regione Puglia e Comune di Candela in data 29/07/2002 ed accettato incondizionatamente dalla Edison S.p.A. in pari data, in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 15/05/2002, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 43 del 28/08/2002;
- Nella convenzione attuativa dell'accordo di programma stipulata in pari data tra la Edison Spa e Comune di Candela;
- Nella convenzione stipulata tra la Edison S.p.A. e Comune di Candela in data 08/02/2002 ed approvata con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 15/03/2002;

Vista la richiesta datata 09/12/2002, assunta al prot. n. 9334 in data 16/12/2002, con la quale **EDISON S.p.A.**:

- ha chiesto il rilascio della concessione edilizia a favore della **Edison Termoelettrica S.p.a.** con sede in **Milano Foro Buonaparte 31 Cod. Fisc. e P. Iva 08529670153**;
- ha confermato che tutti gli obblighi sottoscritti dalla stessa in data 08/02/2002 nella convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90 ed in 29/07/2002 nella convenzione attuativa dell'accordo di programma saranno assunti integralmente dalla Edison Termoelettrica S.p.a. con sede in Milano Foro Buonaparte 31;
- ha comunicato i dati della Edison Termoelettrica S.p.a. allegando copia del certificato della Camera di commercio con dicitura antimafia ed estratto del libro societario;

Visto il decreto n. 008/2002 VL - del 16/12/2002 a firma del direttore generale ( Ing. Alessandro Ortis ) - Ministero delle Attivita' Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, trasmesso con nota prot. n. 220996 del 17/12/2002 ed assunto al prot. n. 9583 in data 27/12/2002, con il quale e' stata volturata la titolarita' dell'autorizzazione di cui al decreto del 27 giugno 2002 n. 010/2002 dalla Edison S.p.a. ad Edison Termoelettrica S.p.a. con sede in Milano Foro Buonaparte 31;

**Considerato che :**

- l'accordo di programma stipulato tra Regione Puglia e Comune di Candela in data 29/07/2002 ed accettato incondizionatamente dalla Edison S.p.A. in pari data , al punto 9) stabilisce che lo stesso ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici ;
- la convenzione attuativa dell'accordo di programma stipulata in pari data tra la Edison Spa e Comune di Candela all'art. n. 8 stabilisce che tutte le condizioni in convenzione , nonche' quelle contenute nell'accordo di programma stipulato tra Regione Puglia e Comune di Candela , sono impegnative per EDISON S.p.a. e per quanti dovessero acquistare o rilevare le proprieta' e/o con essa l'attivita' produttiva oggetto dell'accordo. Stabilisce altresì che la EDISON S.p.a. si impegna a trasferire gli obblighi assunti con la convenzione attuativa dell'accordo di programma ai soggetti eventualmente subentranti in tutto o in parte ;

**Vista** la copia dell'atto di compravendita , Rep. n. 43851 - Racc. n. 10627 in data 24/12/2002 per Notar Alba Mazzeo in Foggia , dei terreni interessati alla costruzione identificati al N.C.T. **al foglio 1 mappa. le n. 120 e part.lla 357 ( ex part.lla n. 35 )** da Marino Leonardo ad Edison Termoelettrica S.p.a. , trasmessa a mezzo fax ;

**Vista** la nota del 20/01/2003 , assunta al prot. n. 488 in pari data , con la quale la EDISON S.p.a. ha indicato l'Ing. Vincenzo Gatta , nato a Milano il 13/11/1939 quale legale rappresentante con qualifica di Amministratore delegato di EDISON TERMOELETRICA ;

**Viste** le leggi 17 agosto 1942, n. 1150 - 06 agosto 1967, n. 765 - 28 gennaio 1977, n. 10 - 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

**Vista** la legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive integrazioni e modificazioni;

**Vista** la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative;

**Visto** il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

## **R I L A S C I A**

**Alla Edison Termoelettrica S.p.a.** con sede in Milano Foro Buonaparte 31 Cod. Fisc. e P. Iva 08529670153 e rappresentata dall'amministratore delegato Ing. Vincenzo Gatta Cod. Fisc. GTT VCN 39S13 F205Q , nato a Milano il 13/11/1939 domiciliato presso la sede della Edison Termoelettrica S.p.a in Milano Foro Buonaparte 31, **CONCESSIONE EDILIZIA di Voltura della precedente Concessione Edilizia n. 16 del 17/10/2002 gia' rilasciata Alla EDISON S.p.A.** con sede in Milano Foro Buonaparte 31 Cod. Fisc. e P. Iva 03594220158 **per la Costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica ubicato in agro di Candela alla C/da Correa Tufarelle sull'area di Ha 6.00.00 identificata al N.C.T. al foglio 1 mappa. le n. 120 e part.lla 357 ( ex part.lla n. 35 ) .**

**Restano invariate tutte le prescrizioni e gli obblighi assunti dalla EDISON S.p.a. ed espressamente riportate nella Concessione Edilizia n. 16 del 17/10/2002 , che forma parte integrante e sostanziale della presente.**

**Dispone la presentazione :**

- della voltura della polizza fidejussoria assicurativa n. 1305.00.27.27006985 della Assicuratrice edile con sede in Milano rilasciata in data 30/09/2002 per l'importo di € 35.370,74 corrispondente al residuo 70 % dovuto per contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77 , gia' presentata dalla Edison S.P.A. ed accettata con determina n. 97 del 10/10/2002 centro di costo n. 2 e n. 306 dell' 11/10/2002 reg. generale ;
- copia autenticata dell'atto di compravendita , Rep. n. 43851 - Racc. n. 10627 in data 24/12/2002 per Notar Alba Mazzeo in Foggia , dei terreni interessati alla costruzione identificati al N.C.T. **al foglio 1 mappa. le n. 120 e part.lla 357 ( ex part.lla n. 35 )** da Marino Leonardo ad Edison Termoelettrica S.p.a. ;
- atto di assunzione integrale di tutti gli obblighi sottoscritti dalla EDISON S.p.a. in data 08/02/2002 nella convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90 ed in 29/07/2002 nella convenzione attuativa dell'accordo di programma ;

## **PRESCRIZIONI GENERALI IN QUANTO COMPATIBILI**

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e semprechè non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.

- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986, n. 113 S.O.) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1° settembre 1987, n. 29010 (G.U. 11 settembre 1987, n. 212) ed in particolare:
  - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
  - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abilità o l'agibilità.
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta, e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo delle imprese esecutrici dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 7) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante un numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici.  
Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse.  
Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto.  
Gli assiti e i muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti.  
Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici e delle relative norme attuative ed in particolare ai sensi dell'art. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali.
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.  
Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benessere dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- 17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, con la prova dell'avvenuto accatastamento ai sensi dell'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e il relativo certificato di abitabilità o agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46.
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28.02.1985, n. 47.  
L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e Amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio della autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
  - a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
  - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
  - e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza

di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;

f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Ing. Lamanna Beniamino )



VOLTURA

Il sottoscritto **dichiara** di aver ritirato oggi \_\_\_\_\_ l'originale della presente concessione edilizia con n. \_\_\_\_\_ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE \_\_\_\_\_

(firma leggibile)

0.22 Reg. Noti

COMUNE DI CANDELA  
(Provincia di Foggia)

Il sottoscritto Messio Notificatore dichiara di aver notifi-  
cato il presente atto al Sig. E. Wilson S.P.A. e per esso al suo  
legale rappresentante potestario  
mediante assistenza di copia a mani di Ing. Casarelli Silvio  
avendolo qui rinvenuta  
Candela, 30/1/03

Casarelli

